

Regolamento interno per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate



Indice:

- Premessa
- Definizioni
- Trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("MAR");
- del Regolamento di esecuzione n. 2016/522/UE della Commissione che riguarda, *inter alia*, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi (il "Regolamento 522"), nonché del Regolamenti delegato n. 2016/1055/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (il "Regolamento 1055");
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ("TUF");
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- le linee guida in materia di "Gestione delle Informazioni privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "**Linee Guida**") (¹);
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato, che
 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
 associazioni anche prive di personalità giuridica (il "Decreto 231").

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. ("Unieuro" o la "Società"), nella riunione del 12 luglio 2018 ha approvato una nuova edizione del "Regolamento interno per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" (di seguito "Regolamento" o "Procedura"), approvato nella riunione del 12 dicembre 2016.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni previste dal MAR e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari nazionali ed europee *pro tempore* applicabili.

⁽¹) Le Linee Guida – emanate in sostituzione della comunicazione Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443 – "costituiscono un ausilio nella definizione del processo e delle conseguenti procedure attuative volti ad applicare le disposizioni normative e regolamentari previste in materia di abusi di mercato, in particolare: - gli obblighi previsti da MAR e dalle relative disposizioni attuative; - le indicazioni fornite dall'ESMA [...]. Le presenti Linee Guida intendono, altresì, offrire [...] alcune indicazioni operative di dettaglio utili alla migliore attuazione della disciplina europea, avuto riguardo alle specificità del quadro istituzionale ed operativo nazionale. Alcune indicazioni costituiscono rielaborazioni di chiarimenti forniti dalla Consob nell'ambito della disciplina preesistente, opportunamente riadattate nel nuovo contesto regolamentare." (V. punto 1.3 delle Linee Guida). Le Linee Guida non hanno carattere prescrittivo e, se disattese, non implicano di per sé una violazione della disciplina; esse "non introducono oneri, anche di tipo organizzativo, per l'emittente aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalla normativa di derivazione europea, considerato che esse si limitano a indicare modalità idonee a corrispondere a tale normativa, pur rimanendo nella responsabilità dell'emittente decidere se conformarvisi (pienamente o parzialmente)." (V. punto 1.3.3. delle Linee Guida)

DEFINIZIONI

Amministratore

Delegato

L'amministratore delegato della Società in carica.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale della Società in carica.

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione della Società in carica.

Destinatari

Destinatari sono tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate e, in particolare: (i) i componenti degli organi di direzione, amministrazione, controllo e dei Comitati della Società e delle Società Controllate; (ii) i Dipendenti; (iii) le persone, sia fisiche sia giuridiche, che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della funzione svolta, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate.

Dipendenti

I dipendenti della Società e delle Società Controllate.

Gruppo

La Società e le sue eventuali Società Controllate.

Informazione/i Privilegiata/e Informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Rilevante

Ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata (²)...

Informazione Riservata

Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Società Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Società Controllate, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.

Investor Relator

Responsabile della funzione investor relation della Società.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione della Società in carica.

Regolamento Emittenti

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

MAR

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

SDIR

Indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.

⁽²) Il paragrafo 3.1.2 delle Linee Guida fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare un emittente: "[...] Informazioni attinenti a: assetti proprietari; composizione del management; piani di incentivazione del management; attività dei revisori; operazioni sul capitale; emissione di strumenti finanziari; caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; ristrutturazioni e riorganizzazioni; operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building; procedure concorsuali; contenzioso legale; revoca di affidamenti bancari; svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; brevetti, licenze, diritti, ecc.; insolvenze di importanti debitori; distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; acquisto o vendita di asset; andamento della gestione; variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); ricevimento o annullamento di ordini importanti; ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; modifica dei piani di investimento; policy di distribuzione di dividendi; per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente apprende dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) effettuato ai sensi dell'articolo 97 della Direttiva 2013/36/EU (CRD IV).

Società Unieuro S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle

imprese di Forlì-Cesena, n. REA 177115, Codice fiscale e P. IVA

00876320409 e sede sociale in Forlì, via Schiaparelli, n. 31.

Società Controllata/e Le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 TUF.

Strumenti Finanziari Complessivamente, le azioni e gli strumenti finanziari della Società

ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva

2014/65/UE.

TUF Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive

modifiche (Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria).

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. Premessa

1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia e disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Riservate, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

Il presente Regolamento è componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e rientra nel complesso di regole di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto 231.

Il presente Regolamento, inoltre, non disciplina la gestione di informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, nonché le comunicazioni relative alle operazioni aventi ad oggetto titoli e strumenti finanziari (internal dealing) che sono disciplinate in separata procedura (il "Regolamento di Internal Dealing").

- **1.2** La presente Procedura è rivolta ai Destinatari.
- 1.3 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano anche indirettamente la Società secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione *Investor Relator*, procede a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.

La Società ha istituito, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, e dovrà mantenere aggiornati (a) un registro recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, alle Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo (il "Registro Insider" o "Registro"); e (b) un registro recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, alle Informazioni Rilevanti ("Registro delle Informazioni Rilevanti" o, secondo la definizione delle Linee Guida, "Relevant Information List" o "RIL" e, congiuntamente al Registro, i "Registri"). Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento dei Registri sono disciplinati nel relativo regolamento, collegato al presente (il "Regolamento interno relativo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti" o il "Regolamento sui Registri").

- 1.4 La Società impartisce per iscritto alle eventuali proprie Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. Le altre eventuali società facenti parte del Gruppo e, in particolare, i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente l'Amministratore Delegato della Società dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato o al diverso organo competente, ai sensi del paragrafo 2.2 della presente Procedura.
- 1.5 La Società può ritardare sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico e (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

- **1.6** Qualora venga accertata la sussistenza delle condizioni per il ritardo di cui al precedente articolo 1.5, l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il *Chief Financial Officer*, sono tenuti a:
 - i. attivare il regime del ritardo di cui all'articolo 1.5 della Procedura; e
 - ii. informare immediatamente il soggetto preposto alla tenuta del Registro Insider, come meglio definito dal relativo regolamento, affinché quest'ultimo (i) provveda a istituire un'apposita sezione sull'Informazione Privilegiata in questione e a iscrivervi i soggetti che hanno accesso alla stessa, il tutto ai termini e alle condizioni previsti dal regolamento relativo alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti ("Regolamento sui Registri"), nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella sezione in questione nonché nella eventuale sezione permanente dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte dallo stesso Regolamento sui Registri.

La Società dovrà altresì attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento 1055.

- 1.7 La Società che ha ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate notifica tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016, immediatamente dopo la comunicazione dell'Informazione Privilegiata, fornendo per iscritto una spiegazione che illustri le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1.5 che precede.
- **1.8** In particolare, ai sensi delle linee guida n. 1478/2016 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate pubblicate dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*), possono essere considerati casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze:
 - i. la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni.
 - ii. la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative condotte per garantire il risanamento finanziario della Società;
 - iii. le Informazioni Privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall'organo direttivo della Società i quali necessitano, in conformità con le leggi nazionali o lo Statuto della Società, dell'approvazione di un altro organo della Società diverso dall'Assemblea degli azionisti al fine di entrare in vigore, a condizione che:
 - la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle Informazioni da parte del pubblico; e
 - la Società abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima.

- iv. la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i suoi diritti di proprietà intellettuale;
- v. la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- vi. un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione.

Possono invece essere considerate situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate può indurre in errore il pubblico le circostanze per cui le stesse Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione:

- i. sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all'argomento a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate; o
- ii. riguardano il fatto che i suoi obiettivi finanziari non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; o
- iii. sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.
- **1.9** Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata ai sensi dell'articolo 1.5 che precede e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società le comunica quanto prima al pubblico. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del MAR, la riservatezza dell'informazione si considera venuta meno anche nei casi in cui una voce (c.d. *rumour*) si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata soggetta a ritardo e sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale Informazione Privilegiata non sia più garantita, a prescindere e indipendentemente dal verificarsi, in conseguenza del *rumour*, di un'alterazione del prezzo degli Strumenti Finanziari.
- **1.10** In ogni caso, i Destinatari, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Valutazione

- **2.1** I dipendenti ed i membri dell'organo amministrativo della Società o delle Società Controllate comunicano alla Società le informazioni che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle regole di seguito indicate:
- (a) i dipendenti della Società o delle eventuali Società Controllate sono tenuti a segnalare al proprio diretto responsabile le informazioni riguardanti la Società e/o le eventuali Società Controllate che ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza;
- (b) i responsabili delle funzioni aziendali della Società nonché gli amministratori esecutivi (o altri soggetti delegati a tal fine) delle eventuali Società Controllate devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il vice presidente del consiglio di amministrazione della Società di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le eventuali

Società Controllate che essi ritengano siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, di cui vengano a conoscenza.

- 2.2 La valutazione in merito alla possibilità che le informazioni riguardanti la Società e/o le Società Controllate siano qualificabili come Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, alla necessità di procedere, nel caso di Informazioni Rilevanti, all'apertura di una Sezione Occasionale RIL (come definita nel Regolamento sui Registri) o, nel caso di Informazioni Privilegiate, all'attivazione della procedura del ritardo di cui al precedente articolo 1.5 o, alternativamente, ad una comunicazione al mercato, è effettuata:
 - i. dal Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. dal Presidente dell'assemblea, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci;
 - iii. altre informazioni: la competenza è rimessa all'Amministratore Delegato della Società (o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto delegato dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società) (il "Vertice Esecutivo").
- **2.3** Spetta all'Amministratore Delegato provvedere alla gestione delle Informazioni Privilegiate, come indicato negli articoli che seguono, concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il *Chief Financial Officer* della Società o, in sua assenza, l'*Investor Relator*. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile della gestione delle Informazioni Privilegiate ("**Responsabile**").
- **2.4** Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Rilevante, il Responsabile provvede ad informare quanto prima possibile l'incaricato della tenuta dei Registri affinché quest'ultimo provveda, in conformità con quanto previsto dal Regolamento sui Registri, ad iscrivere l'informazione in una apposita nuova sezione della RIL. Ove, invece, l'informazione venga valutata quale Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile fatta eccezione per il caso di cui al precedente articolo 1.5 secondo le modalità previste nel successivo articolo 4 ed in conformità alla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.
- **2.5** La gestione interna di Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate:
- (a) il Vertice Esecutivo e i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta interessate devono costantemente monitorare lo stadio di evoluzione dell'informazione qualificata come Informazione Rilevante e, ove ne sussistano le condizioni, avviare nuovamente le valutazioni di cui al precedente articolo 2.2 in ordine alle decisioni da assumere nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata;
- (b) i responsabili di ciascuna funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni lavorative; ricorrendone i presupposti di legge, tali addetti devono essere iscritti, rispettivamente, nella RIL o nel Registro Insider;
- (c) i soggetti messi a conoscenza di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, devono essere resi edotti, secondo le modalità previste nel Regolamento sui Registri, del carattere riservato delle medesime e degli obblighi che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni per gli illeciti previsti in materia dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

3. Momento rilevante

Ai fini dell'individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, le funzioni aziendali coinvolte nel processo di individuazione e qualificazione delle informazioni terranno conto del momento in cui il complesso di circostanze di cui sono a conoscenza venga ad esistenza o diventi ragionevolmente probabile che venga ad esistenza.

4. Comunicazione all'esterno di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate

- **4.1** È fatto divieto ai Destinatari di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate soggette a ritardo a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.
- **4.2** La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e delle seguenti disposizioni.
 - (a) L'investor relator, con il supporto del Responsabile della Funzione Legale, redige una bozza di comunicato secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, nonché dalle disposizioni della presente Procedura. La bozza del comunicato è trasmessa al Vertice Esecutivo e ai responsabili delle funzioni aziendali interessate per le verifiche di rispettiva competenza. Se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o delle Società Controllate, tali dati dovranno previamente essere verificati dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del TUF, il quale dovrà anche firmare l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 2, del TUF nei casi richiesti. Qualora il Vertice Esecutivo lo ritenga necessario od opportuno, dell'esame della bozza del comunicato verrà investito anche il Consiglio di Amministrazione.
 - (b) Ultimate le consultazioni con gli organi interni della Società (e, nel caso di informazioni attinenti direttamente alle Società Controllate e indirettamente alla Società, delle Società Controllate), in conformità con quanto previsto dal presente articolo, l'investor relator, con il supporto del Responsabile della Funzione Legale, provvede alla stesura definitiva del testo del comunicato e lo sottopone all'approvazione finale del Vertice Esecutivo.

Il comunicato così approvato deve essere diffuso quanto prima possibile ai sensi dell'articolo 17 del MAR. Tali comunicati devono essere altresì pubblicati sul sito *internet* della Società www.unieuro.com.

4.3 La Società conserva sul proprio sito internet i comunicati stampa relativi ad Informazioni Privilegiate per un periodo di almeno cinque anni.

5. Obblighi dei Destinatari

5.1 I Destinatari devono:

- rispettare il generale obbligo alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e/o dalle Società Controllate e, per quanto riguarda i dipendenti, l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile;
- mantenere riservate le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo e, pertanto non diffonderle né a rivelarle a chiunque, ad eccezione degli altri Destinatari autorizzati, fuori dai casi imposti dalla legge;
- trattare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società e/o delle Società Controllate senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura. In particolare, i Destinatari dovranno utilizzare le Informazioni Privilegiate, anche soggette a ritardo, solamente nell'interesse della Società e delle Società Controllate e, pertanto, non potranno utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali o in pregiudizio della Società e/o delle Società Controllate. Analoghi obblighi valgono per il trattamento delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Rilevanti sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dalla presente Procedura (se ritenuto necessario od opportuno dai competenti organi della Società o se divenute Informazioni Privilegiate), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di riservatezza e/o di rilevanza ai sensi della presente Procedura; e
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza; e
- informare tempestivamente l'*investor relator* di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura di cui siano a conoscenza, affinché l'*investor* relator, di concerto con il *Chief Financial Officer* e il Responsabile della Funzione Legale, valuti quali provvedimenti adottare, inclusa la pubblicazione di un comunicato stampa, sottoponendo la decisione all'autorizzazione del Vertice Esecutivo.
- **5.2** Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi a oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere riservato apponendo la dicitura italiana e inglese STRETTAMENTE RISERVATO / STRICTLY CONFIDENTIAL.
- **5.3** In caso di comunicazione di informazioni concernenti la Società o il Gruppo, rivolte a terzi che non siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza, i Destinatari curano che i destinatari dell'informazione assumano l'obbligo contrattuale di osservare le disposizioni della presente sezione.
- **5.4** I Destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo ai Destinatari autorizzati.

6. Disposizioni finali

- **6.1** La Società può eventualmente pubblicare sul proprio sito internet la presente Procedura, la quale sarà portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura dell'*Investor Relator*, che curerà la trasmissione di una copia a tutti i Destinatari tempestivamente nonché al momento della comunicazione dell'iscrizione nel Registro e/o nella RIL.
- **6.2** La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria o dalla Consob, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine. La violazione comporterà le responsabilità previste dalle

disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, e il conseguente l'obbligo di risarcire alla Società e alle Società Controllate tutti i danni che possano derivare alle stesse dalla violazione della presente Procedura, da intendersi quale parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Destinatari e la Società e/o le Società Controllate.

- **6.3** In caso di violazione da parte degli Amministratori, al fine di evitare ogni conflitto di interesse, il consigliere responsabile della violazione non potrà partecipare alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito alle sanzioni.
- **6.4** Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore pretesa per il risarcimento dei danni, anche d'immagine.
- **6.5** Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative (artt. 184 187 sexies TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). In aggiunta, si segnala che in caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla Consob e alla Banca d'Italia, l'art. 170-bis del TUF prevede l'irrogazione di sanzioni penali quali la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 10.000 ad Euro 200.000.
- 6.6 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il testo aggiornato della Procedura dovrà in ogni caso essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, nei modi previsti dal precedente articolo 6.1.